



COMUNE DI OSASCO

PROVINCIA DI TORINO

Tel. 0121.541180

Fax. 0121.541548

e-mail: osasco@ihnet.it

REGOLAMENTO PER L'USO E L'EPOSIZIONE DEL GONFALONE CIVICO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 in data 28/11/2005

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Gonfalone civico

Art. 3 – Custodia e conservazione del gonfalone

Art. 4 – Uso del gonfalone

Art. 5 – Partecipazione del gonfalone

Art. 6 – Collocazione del gonfalone

Art. 7 – Processioni religiose e cortei funebri sul territorio comunale

Art. 8 – Portagonfalone e scorta

Art. 9 – Esposizione della bandiera nazionale con il gonfalone del Comune

Art.10 – Orario di esposizione

Art.11 – Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina la rappresentanza civica del Comune con il gonfalone in occasione di cerimonie pubbliche, manifestazioni o altri avvenimenti che richiedono la partecipazione dell'Amministrazione comunale.

La presenza del gonfalone testimonia la piena adesione dell'intera comunità ed esprime la solidarietà di tutta la cittadinanza.

Art. 2 Gonfalone civico

Il gonfalone comunale, emblema ufficiale storico del Comune, regolarmente autorizzato a sensi del R.D. 7 giugno 1943, n. 652, è rappresentato da un drappo quadrangolare dai colori giallo e rosso con blasonatura raffigurante un leone rampante, riportante nella parte superiore il nome del Comune.

Art. 3 Custodia e conservazione del gonfalone

Il gonfalone è custodito nella sala Consiglio.

Il responsabile assicura il buono stato di conservazione del gonfalone e dispone (richiede) eventuali interventi di restauro dello stesso, qualora ciò fosse necessario

Art.4 Uso del gonfalone

Il gonfalone rappresenta il Comune di Osasco in tutte le manifestazioni civili, patriottiche e religiose, accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta.

Art. 5 Partecipazione del gonfalone

La partecipazione del gonfalone è prevista:

a) nelle ricorrenze di solennità civile e religiose quali:

Anniversario del Concordato con la Santa Sede 11 febbraio;

Anniversario della liberazione 25 aprile;

Festa del lavoro 1° maggio;

Festa nazionale della Repubblica 2 giugno (Legge 20/11/2000 n. 336);

Solennità civile dei Santi Patroni d'Italia, S. Francesco d'Assisi e S. Caterina da Siena (4 ottobre);

Festa dell'Unità Nazionale (1^ domenica di novembre);

Corpus Domini;

Festa Patronale;

b) nelle manifestazioni pubbliche cui partecipa ufficialmente l'Amministrazione Comunale;

c) In casi di decesso di Consigliere Comunale e di Assessore comunale in carica

d) In caso di decesso di Consiglieri Comunali non più in carica, su richiesta del Presidente del Consiglio e/o del gruppo consiliare di appartenenza;

e) In caso di decesso di Sindaci o Assessori comunali non più in carica, su richiesta del Sindaco;

Fuori dai casi sopra previsti, la partecipazione del gonfalone a pubbliche manifestazioni viene autorizzata di volta in volta dal Sindaco o da chi lo sostituisce, previa valutazione del valore morale della presenza del gonfalone, in conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali il Comune di Osasco è depositario.

Art. 6 Collocazione del gonfalone

Nelle cerimonie civili e patriottiche che si tengono sul territorio comunale il gonfalone deve essere in testa al corteo, riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valore civile e militare.

Se alle cerimonie di cui al comma precedente presenza il gonfalone della Provincia, questo deve avere il posto d'onore al fianco del gonfalone del Comune.

Quando il gonfalone partecipa ad una cerimonia in un luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo della presidenza.

Se alla riunione è presente la bandiera nazionale la prioritaria dignità è riservata a questa.

Art. 7 Processioni religiose e corte funebri sul territorio comunale

Nelle processioni religiose il gonfalone segue immediatamente il clero con l'ordine di rappresentanza come previsto al precedente art.6, mentre le altre rappresentanze, con o senza vessillo, seguono a seconda del grado gerarchico.

Nei cortei funebri il gonfalone precede o segue il feretro secondo le usanze locali.

Art. 8 Portagonfalone

Il gonfalone viene di norma portato da un agente della Polizia Municipale o Vigili Urbani in uniforme, in assenza o impedimento da un altro dipendente comunale o da un amministratore comunale, individuato dal Sindaco o da chi lo sostituisce.

Art. 9 Esposizione della bandiera nazionale con il gonfalone del Comune

In caso di esposizione contemporanea della bandiera nazionale con il gonfalone spetta al tricolore nazionale la prioritaria dignità.

Art. 10 Orario di esposizione

Nel caso che l'esposizione avvenga in occasione delle riunioni del consiglio comunale, il gonfalone è esposto per tutta la durata della seduta anche oltre il tramonto.

Se l'esposizione avviene in ore notturne, il gonfalone deve essere adeguatamente illuminato.

Art. 11 Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.